

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 15.10.2024

INFORMATIVA N. 37/2024

DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143

INDICE

| | |
|---|--------|
| 1. Premessa..... | pag. 2 |
| 2. Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus natale”)..... | pag. 2 |
| 2.1 Ambito applicativo..... | pag. 2 |
| 2.2 Requisiti..... | pag. 2 |
| 2.3 Importo..... | pag. 3 |
| 2.4 Regime fiscale..... | pag. 3 |
| 2.5 Modalità di riconoscimento..... | pag. 3 |
| 3. Incremento delle risorse per il “bonus psicologo”..... | pag. 4 |

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 113/2024, ad esclusione di quelle riguardanti il concordato preventivo, che sono state analizzate nella precedente circolare.

2 INDENNITÀ *UNA TANTUM* DI 100,00 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (C.D. “*BONUS NATALE*”)

E' previsto per il solo 2024 un'indennità *una tantum* di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “*bonus Natale*”).

Chiarimenti ufficiali

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo *bonus*.

2.1 AMBITO APPLICATIVO

L'indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.2 REQUISITI

Il lavoratore dipendente deve avere:

- un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo:
- un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente spettante;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vale a dire se l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

Nuclei familiari monogenitoriali

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'indennità spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza *more uxorio* non preclude la spettanza dell'indennità.

Unioni civili

Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Informativa n. 37/2024 – pag. 2

Esclusioni

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale, oppure senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

2.3 IMPORTO

L'indennità è pari a 100,00 euro ed è rapportata al periodo di lavoro. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta l'indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (non sono previste riduzioni dell'importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come per i contratti *part time*).

2.4 REGIME FISCALE

L'importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

2.5 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

L'indennità è erogata dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta) unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il datore di lavoro è poi tenuto a:

- riconoscere l'indennità al proprio dipendente;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l'indennità si riveli non spettante;
- recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante compensazione nel modello F24, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.

In merito è stato chiarito che la richiesta deve essere presentata:

- ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
- all'ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l'anno.

Dichiarazione dei redditi

L'indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l'importo dell'indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell'IRPEF).

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Nel dettaglio, l'indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:

- ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come i lavoratori domestici);
- non abbia ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti);
- ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l'indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

L'art. 4-*quater* del DL 18.10.2023 n. 145 (conv. L. 15.12.2023 n. 191) ha esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

La disposizione precisava, al co. 2, che "*Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica*" effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, ossia prima del 17.12.2023.

In sede di conversione in legge del DL 113/2024, è stato aggiunto l'art. 7-*sexies* che riformula la citata norma transitoria del DL 145/2023 stabilendo, in modo più chiaro, che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell'entrata in vigore del predetto regime di esenzione IVA (17.12.2023), ma che non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

3 INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL "*BONUS* PSICOLOGO"

Viene previsto che le risorse per il c.d. "*bonus* psicologo" siano incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2024, portandole a 12 milioni di euro complessivi.

Il "*bonus* psicologo" consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500,00 euro (rimodulato in funzione dell'ISEE), destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico, in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro.

Studio Gorini s.r.l.

Informativa n. 37/2024 - pag. 4